

Normativa europea

Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

Art.1 Scopo: rafforzare l'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione in specifici settori stabilendo norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Art.19 Divieto di ritorsione: si prevede l'adozione delle misure necessarie per vietare qualsiasi forma di ritorsione contro le persone segnalanti violazioni del diritto dell'Unione che lavorano in settore privato o pubblico e che hanno acquisito informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo.

Art.20 Misure di sostegno: si prevede l'accesso da parte delle persone segnalanti a misure di sostegno (in particolare: informazioni, consulenze facilmente accessibili e a titolo gratuito su procedure di ricorso, assistenza efficace dinanzi a qualunque autorità pertinente, patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un processo penale e di un processo civile transfrontaliero...), di assistenza finanziaria e sostegno psicologico nell'ambito dei procedimenti giudiziari.

Art.21 Misure di protezione dalle ritorsioni: si prevede l'adozione delle misure necessarie a garantire (i) che le persone segnalanti siano protette dalle ritorsioni, (ii) la sussistenza, conformemente al diritto nazionale, di misure correttive e di un risarcimento integrale per i danni subiti dalle persone segnalanti.

Art. 22 Misure per la protezione delle persone coinvolte: si prevede che le persone coinvolte godano pienamente del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa, compreso il diritto di essere sentiti e di accedere al proprio fascicolo. Le autorità competenti provvedono, in conformità del diritto nazionale, affinché l'identità delle persone coinvolte sia tutelata fintanto che sono in corso indagini avviate dalla segnalazione o dalla divulgazione pubblica.

Art.23 Sanzioni: si prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone fisiche o giuridiche che ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni, pongono in essere atti di ritorsione, intentano procedimenti vessatori o violano l'obbligo di riservatezza sull'identità delle persone segnalanti.

Art.24 Divieto di rinuncia ai diritti e ai mezzi di ricorso: si prevede che i diritti e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva non possano essere oggetto di rinuncia o limitazione.

<http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj>

Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio

Art.1 Oggetto: stabilire le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nelle materie di frode e di falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Facilitare la prevenzione di detti reati nonché la prestazione di assistenza e il sostegno alle vittime.

Art.3 Previsione del reato di utilizzazione fraudolenta dei sistemi di pagamento diversi dai contanti.

Art.4 Previsione di reati connessi all'utilizzazione di strumenti di pagamento materiali diversi dai contanti.

Art.5 Previsione di reati connessi all'utilizzazione di strumenti di pagamento immateriali diversi dai contanti.

Art.6 Frode connessa ai sistemi di informazione.

Art.7 Mezzi utilizzati per commettere i reati.

Art.8 Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo.

Artt.9-11 Responsabilità e sanzioni per persone fisiche e giuridiche.

Art.16 Assistenza e sostegno a persone fisiche o giuridiche che hanno subito un danno: gli Stati membri si adoperano affinché vengano forniti alle persone fisiche e giuridiche vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 (i) dati, informazioni e consigli su come proteggersi dalle conseguenze negative di tali reati (es. il danno alla reputazione), (ii) un elenco delle istituzioni che si occupano specificamente di diversi aspetti del reato connesso all'identità e del sostegno delle vittime, nonché (iii) l'istituzione di strumenti nazionali di informazione on line per facilitare l'accesso all'assistenza e al sostegno.

Inoltre, gli Stati membri si adoperano affinché alle persone giuridiche vittime di reati di cui agli articoli da 3 a 8 siano fornite, senza ritardo dopo il primo contatto con un'autorità competente, informazioni (i) sulle procedure per la presentazione di una denuncia relativa al reato e il loro ruolo della vittima in tali procedure (ii) sul diritto di ricevere informazioni sul caso ai sensi del diritto nazionale; (iii) sulle procedure disponibili per presentare una denuncia se l'autorità competente non rispetta i diritti della vittima nell'ambito del procedimento penale; (iv) sui referenti a cui rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso.

Art.17 Mezzi di prevenzione.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575288523947&uri=CELEX:32019L0713>

Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

Art.1 Norme sul riconoscimento ed esecuzione da parte di uno Stato membro sul suo territorio dei provvedimenti di congelamento o di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale.

Art.3 Figure di reato a cui si applicano i provvedimenti di esecuzione di congelamento e confisca.

Art.29 Restituzione alla vittima dei beni congelati. Qualora l'autorità di emissione o un'altra autorità competente dello Stato di emissione abbia emesso una decisione di restituzione alla vittima dei beni congelati, inserisce informazioni su tale decisione nel certificato di congelamento, oppure comunica informazioni su tale decisione all'autorità di esecuzione in una fase successiva. Quindi adotta le misure necessarie per garantire che, nel caso in cui siano congelati, i beni interessati siano restituiti al più presto alla vittima conformemente alle norme procedurali dello Stato di esecuzione, se necessario tramite lo Stato di emissione (a condizione che (i) il titolo della vittima sui beni non sia contestato; (ii) i beni non costituiscano elementi di prova in un procedimento penale nello Stato di esecuzione; (iii) non siano pregiudicati i diritti dei soggetti colpiti).

Art.30 Destinazione dei beni confiscati o della somma di denaro ottenuta dalla vendita di tali beni.

Art.34 Rimborso: da parte dello Stato di emissione allo Stato di esecuzione dei risarcimenti versati al soggetto colpito nel caso di responsabilità dello Stato di esecuzione del danno subito dal soggetto colpito. Tuttavia, se lo Stato di emissione può dimostrare allo Stato di esecuzione che il danno, o parte di esso, era dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato di esecuzione, lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione concordano tra loro l'importo da rimborsare.

Tale rimborso fa salvo il diritto nazionale degli Stati membri relativamente ad azioni di risarcimento danni promosse da persone fisiche o giuridiche.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575289148846&uri=CELEX:32018R1805>

Relazione della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del 14.5.2018 sull'attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (2016/2328(INI))

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0168_IT.html

Decisione (UE) 2017/865 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale

Viene autorizzata, a nome dell'Unione europea, la firma della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale (art.1).

In particolare, la convenzione contempla una vasta gamma di misure, dalla raccolta dei dati e la sensibilizzazione alle misure legali per qualificare come reati diverse forme di violenza contro le donne. Essa comprende misure per la protezione delle vittime e la messa a disposizione di servizi di sostegno, e affronta la dimensione della violenza di genere in materia di asilo e migrazione. La convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo per garantire l'attuazione efficace delle sue disposizioni a opera delle parti (c.3).

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575363134956&uri=CELEX:32017D0865>

Decisione (UE) 2017/866 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda l'asilo e il non-respingimento

Viene autorizzata, a nome dell'Unione europea, la firma della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda l'asilo e il non-respingimento (art.1).

In particolare la convenzione contempla una vasta gamma di misure, dalla raccolta dei dati e la sensibilizzazione alle misure legali per qualificare come reati diverse forme di violenza contro le donne. Essa comprende misure per la protezione delle vittime e la messa a disposizione di servizi di sostegno, e affronta la dimensione della violenza di genere in materia di asilo e migrazione. La convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo per garantire l'attuazione efficace delle sue disposizioni a opera delle parti (c.3).

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575290596394&uri=CELEX:32017D0866>

Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio

Art.1 Oggetto della direttiva è la previsione di norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito dei reati di terrorismo, riconducibili a gruppi terroristici o connessi ad attività terroristiche, nonché le misure di protezione, sostegno e assistenza per le vittime di terrorismo.

Art.3 I reati di terrorismo.

Art.4 I reati riconducibili a un gruppo terroristico.

Artt.5-12 I reati connessi ad attività terroristiche.

Art.24 Assistenza e sostegno alle vittime di terrorismo. Integrazione delle misure di cui alla Direttiva 2012/29/UE (in particolare: diritto al patrocinio a spese dello Stato).

Art.25 Protezione delle vittime del terrorismo. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili misure destinate a proteggere le vittime del terrorismo e i loro familiari, in conformità della direttiva 2012/29/UE. Per determinare se e in quale misura tali persone debbano trarre beneficio da misure di protezione nel corso del procedimento penale, si presta particolare attenzione al rischio di intimidazione e di ritorsioni, nonché alla necessità di proteggere la dignità e l'integrità fisica delle vittime del terrorismo, anche durante gli interrogatori e quando esse rendono testimonianza.

Art.26 Diritti delle vittime del terrorismo residenti in un altro Stato membro. Gli Stati membri dispongono che le vittime del terrorismo residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato di terrorismo abbiano accesso a informazioni sui loro diritti, sui servizi di sostegno disponibili e sui regimi di indennizzo nello Stato membro in cui il reato di terrorismo è stato commesso. A tal fine, gli Stati membri interessati adottano misure adeguate per agevolare la cooperazione tra le loro autorità competenti o le rispettive strutture che offrono sostegno specialistico per garantire alle vittime del terrorismo l'effettivo accesso a tali informazioni. Inoltre provvedono affinché tutte le vittime del terrorismo abbiano accesso, nel territorio dello Stato membro di residenza, all'assistenza e ai servizi di sostegno di cui all'articolo 24, paragrafo 3, lettere a) e b) della direttiva, anche se il reato di terrorismo è stato commesso in un altro Stato membro.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575363792612&uri=CELEX:32017L0541>

Rettifica della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017)

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575363792612&uri=CELEX:32017L0541R\(01](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575363792612&uri=CELEX:32017L0541R(01)

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio

Art.1 Oggetto: stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.

Art.56 Diritto al risarcimento Gli Stati membri dispongono che chiunque subisca un danno materiale o immateriale cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto che violi le disposizioni adottate a norma della presente direttiva abbia il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o da altra autorità competente in base al diritto dello Stato membro.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575367901053&uri=CELEX:32016L0680>

Rettifica della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575367901053&uri=CELEX:32016L0680R\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575367901053&uri=CELEX:32016L0680R(01))

Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio

Art.1 Oggetto: istituire lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi nell'ambito del Fondo sicurezza interna.

Art.3 Obiettivi: (i) prevenire la criminalità, combattere i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e altre autorità nazionali degli Stati membri; (ii) aumentare la capacità degli Stati membri e dell'Unione di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, e di prepararsi e proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche da attentati terroristici e altri incidenti di sicurezza.

Tra gli obiettivi operativi sono previsti la promozione e lo sviluppo di misure, garanzie, meccanismi e migliori prassi per la tempestiva identificazione, la protezione e il sostegno dei testimoni e delle vittime di reato, tra cui le vittime del terrorismo, e in particolare dei minori testimoni e vittime, specialmente dei minori non accompagnati o che per altre ragioni necessitano di tutela.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575369192524&uri=CELEX:32014R0513>

Regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo

Art.1 Oggetto e finalità: istituire uno strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) per il periodo 2014-2020 in forza del quale l'Unione fornisce assistenza allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Tale assistenza mira, tra l'altro, ad aumentare il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamate nella dichiarazione universale ONU dei diritti dell'uomo e in altri strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, e a rafforzarne la tutela, la promozione, l'attuazione e il monitoraggio, principalmente mediante il sostegno alle organizzazioni della società civile attive in tale ambito, ai difensori dei diritti umani e alle vittime di repressioni e maltrattamenti.

Art.2 Ambito di applicazione: in particolare all'abolizione della pena di morte, alla prevenzione della tortura, dei maltrattamenti e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti, nonché alle sparizioni forzate e alla riabilitazione delle vittime di tortura; Sostegno e protezione ai difensori dei diritti umani; lotta contro il razzismo e la xenofobia; libertà di pensiero, religione; tutela dei diritti di donne, fanciulli, omosessuali, transessuali, disabili, ecc.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575369665245&uri=CELEX:32014R0235>

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

Art.1 Scopo: stabilire norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale negli Stati membri.

Capo IV Disposizioni a favore delle persone vulnerabili.

Art.21 Principio generale: nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.

In particolare: minori (art.23), minori non accompagnati (art.24), vittime di tortura e violenza (art.25).

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575371309774&uri=CELEX:32013L0033>

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

Art.1 Scopo: garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali.

Art.4 Diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente

Art.5 Diritti della vittima al momento della denuncia (ottenere un avviso di ricevimento scritto della denuncia presentata all'autorità competente che indichi gli elementi essenziali del reato).

Art.6 Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso (eventuale decisione di non esercitare l'azione penale o non proseguire le indagini, data del processo e capi di imputazione; informazioni sullo stato del procedimento, sulla sentenza, sulla scarcerazione o evasione della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata).

Art.8 Diritto di accesso ai servizi di assistenza delle vittime (organizzazioni pubbliche o non governative, su base professionale o volontaria) non subordinato alla presentazione di formale denuncia di un reato.

Art.9 Assistenza prestata dai servizi di assistenza delle vittime: informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime di reato, il loro ruolo nel procedimento penale, sul rischio di vittimizzazione secondaria, intimidazione e ritorsioni.

Capo 3 Diritti relativi alla partecipazione al procedimento penale: essere sentiti (art.10), eventuale decisione di non esercitare l'azione penale (art.11), garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa (art.12), patrocinio a spese dello Stato (art.13), rimborso delle spese (art.14), restituzione dei beni (art.15), ottenere un risarcimento da parte dell'autore del reato nel processo penale (art.16).

Capo 4 Protezione delle vittime e riconoscimento delle vittime con specifiche esigenze di protezione: diritto alla protezione (art.18), all'assenza di contatti fra la vittima e l'autore del reato (art.19), alla protezione durante le indagini penali (art.20), alla protezione della vita privata (art.21).

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575371834200&uri=CELEX:32012L0029>

Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio

Art.1 Oggetto: norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali. Introduce disposizioni per rafforzare la prevenzione e la protezione delle vittime.

Artt.3-8 Reati di abuso sessuale (art.3), di sfruttamento sessuale (art.4), di pornografia minorile (art.5), adescamento di minori per scopi sessuali (art.6), istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo (art.7), atti sessuali consensuali (art.8).

Art.18 Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime minorenni: gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la vittima riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi di ritenere che possa essere stata vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7. Ciò anche se l'età della vittima risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore.

Art.19 Assistenza e sostegno alle vittime: gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale nonché le misure necessarie per garantire la protezione dei minori che segnalano casi di abuso nell'ambito del loro contesto familiare.

Gli Stati membri inoltre adottano le misure necessarie per (i) assicurare che l'assistenza e il sostegno alla vittima minorenne non siano subordinati alla sua volontà di cooperare nel quadro delle indagini, dell'azione penale o del processo; (ii) assicurare che le azioni specifiche volte ad assistere e sostenere le vittime minorenni nell'esercizio dei loro diritti

siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore; (iii) fornire assistenza e sostegno alla famiglia della vittima minorenni nell'esercizio dei diritti ai sensi della presente direttiva allorché la famiglia si trovi nel territorio di uno degli Stati membri.

Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sono considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI.

Art.20 Tutela delle vittime minorenni nelle indagini e nei procedimenti penali.

Gli Stati membri (i) adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini e nei procedimenti penali le autorità competenti nominino uno speciale rappresentante per la vittima minorenni qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore; (ii) provvedono affinché le vittime minorenni accedano senza ritardo alla consulenza legale e all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento, entrambe gratuite quando la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti; (iii) adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini penali relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 [a) l'audizione della vittima minorenni abbia luogo senza ritardi e in locali appositi o adattati a tale scopo b); la vittima minorenni sia ascoltata da o mediante operatori formati a tale scopo e, se possibile, sempre dalle stesse persone,

c) le audizioni si svolgano nel numero più limitato possibile e con l'accompagnamento di un rappresentante legale o di un adulto di sua scelta...]; (iv) adottano le misure necessarie affinché le audizioni della vittima o del teste minorenni possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale; (v) l'udienza si svolga a porte chiuse e la vittima sia ascoltata in aula senza essere fisicamente presente (ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione).

Art.21 Misure contro la pubblicizzazione della possibilità di praticare abusi e turismo sessuale.

Artt.22-24 Prevenzione e misure di intervento durante e dopo il procedimento penale.

Art.25 Misure contro i siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575372616827&uri=CELEX:32011L0093>

Rettifica della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575372616827&uri=CELEX:32011L0093R\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575372616827&uri=CELEX:32011L0093R(01))

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta

Art.1 Oggetto: norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Art.20 Particolare attenzione da parte degli Stati membri nell'attuazione della protezione internazionale della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Artt. 21-35 Misure di protezione internazionale: protezione dal respingimento (art.21); **informazioni** (art.22); **mantenimento dell'unità del nucleo familiare** (art.23); **permesso di soggiorno** (art.24); **documento di viaggio** (art.25); **accesso all'occupazione** (art.26); **accesso all'istruzione** (art.27); **accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche** (art.28); **assistenza sociale** (art.29); **assistenza sanitaria** (incluso, se necessario, il trattamento dei disturbi psichici, secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione, ai beneficiari di protezione internazionale che presentano particolari esigenze, quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le vittime di torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato) (art.30); **misure a favore dei minori non accompagnati** (art.31); **accesso all'alloggio** (art.32); **libera circolazione nel territorio dello stati membro** (art.33); **accesso agli strumenti di integrazione** (art.34); rimpatrio (art.35).

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575374871231&uri=CELEX:32011L0095>

Rettifica della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575374871231&uri=CELEX:32011L0095R\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575374871231&uri=CELEX:32011L0095R(01))

Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo

Art.1 Obiettivo: stabilire le norme che permettono all'autorità giudiziaria o equivalente di uno Stato membro, in cui è stata adottata una misura di protezione volta a proteggere una persona da atti di rilevanza penale di un'altra persona tali da metterne in pericolo la vita, l'integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l'integrità sessuale, di emettere un ordine di protezione europeo onde consentire all'autorità competente di un altro Stato membro di continuare a proteggere la persona all'interno di tale altro Stato membro, in seguito a un comportamento di rilevanza penale o a un presunto comportamento di rilevanza penale, conformemente al diritto nazionale dello Stato di emissione.

La presente direttiva è destinata a essere applicata alle misure di protezione adottate a favore di vittime, o potenziali vittime di reati.

Artt.5-15 L'ordine di protezione europeo: necessità di una misura di protezione esistente in base al diritto nazionale (art.5); emissione dell'ordine di protezione europeo (art.6); forma e contenuto dell'ordine di protezione europeo (art.7); procedura di trasmissione (art.8); misure nello Stato di esecuzione (art.9); motivi di non riconoscimento di un ordine di protezione europeo (art.10); legislazione applicabile e competenza nello Stato di esecuzione (art.11); notifica in caso di violazione (art.12); competenza nello Stato di emissione (art.13); motivi di interruzione delle misure adottate sulla base di un ordine di protezione europeo (art.14); priorità nel riconoscimento dell'ordine di protezione europeo (art.15).

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575372419486&uri=CELEX:32011L0099>

Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI

Art.1 Oggetto: stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito della tratta di esseri umani; introdurre disposizioni comuni, tenendo conto della prospettiva di genere, per rafforzare la prevenzione di tale reato e la protezione delle vittime.

Art.2 Reati relativi alla tratta di esseri umani.

Art.3 Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo.

Art.11 Assistenza e sostegno alle vittime della tratta di esseri umani. Devono essere assicurati dagli Stati membri alle vittime dei reati di cui agli artt.2 e 3 prima, durante e successivamente alla conclusione del procedimento penale e quando vi sia un ragionevole motivo di ritenere che nei loro confronti sia stato compiuto un reato. Non devono essere subordinati alla volontà della vittima di collaborare nelle indagini penali; nel procedimento giudiziario o nel processo e devono essere adottati gli adeguati meccanismi di rapida identificazione, di assistenza e di sostegno delle vittime, in cooperazione con le pertinenti organizzazioni di sostegno.

Le misure di assistenza e sostegno sono fornite su base consensuale e informata e prevedono almeno standard di vita in grado di garantire la sussistenza delle vittime (fornendo un alloggio adeguato, assistenza materiale, cure mediche necessarie, compresi l'assistenza psicologica, la consulenza e le informazioni e, se necessario, i servizi di traduzione e interpretariato). Gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche delle vittime, derivanti in particolare dall'eventuale stato di gravidanza, dallo stato di salute, da eventuali disabilità, disturbi mentali o psicologici, o dalla sottoposizione a gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Art.12 Tutela delle vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso senza indugio alla consulenza e assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento (gratuitamente se la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti). Inoltre che possano ricevere adeguata protezione sulla base di una valutazione individuale dei rischi, con accesso ai programmi di protezione delle vittime o ad altre misure analoghe, se necessario e conformemente al diritto o alle procedure nazionali. Previsione di un trattamento specifico inteso a prevenire la vittimizzazione secondaria (v. ipotesi specifiche).

Art.13 Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione dei minori vittime della tratta di esseri umani. Viene considerato l'interesse superiore del minore. Se l'età della vittima della tratta risulta incerta e vi è motivo di ritenere che sia un minore, detta persona sia considerata minore al fine di ottenere accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione a norma degli articoli 14 e 15.

Art.14 Assistenza e sostegno alle vittime minorenni. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche intese a proteggere, assistere e sostenere le vittime minorenni della tratta, a breve e lungo termine, nel recupero fisico e psico-sociale, siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima minore di età, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore, nella prospettiva di trovare una soluzione duratura per lo stesso. Gli Stati membri: (i) forniscono l'accesso all'istruzione entro un termine ragionevole ai minori vittime e ai figli delle vittime e offrono loro, conformemente al diritto nazionale, assistenza e sostegno a norma dell'articolo 11; (ii) possono nominare un tutore o un rappresentante del minore vittima della tratta di esseri umani a partire dal momento in cui il minore stesso è identificato dalle autorità; (iii) possono adottare misure intese a fornire assistenza e sostegno alla famiglia del minore vittima della tratta di esseri umani qualora la famiglia si trovi nel territorio degli Stati membri.

Art.15 Tutela dei minori vittime della tratta degli esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché (i) nelle indagini e nei procedimenti penali, ove necessario, le autorità competenti nominino un rappresentante del minore vittima della tratta di esseri umani; (ii) i minori vittime della tratta abbiano accesso senza indugio alla consulenza e all'assistenza legale gratuite, anche ai fini di una domanda di risarcimento, a meno che essi dispongano di risorse finanziarie sufficienti (iii) vengano adottate le opportune cautele con riferimento alle audizioni del minore.

Art.16 Assistenza, sostegno e protezione ai minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche intese ad assistere e sostenere i minori vittime della tratta tengano debito conto della particolare situazione di ogni minore non accompagnato. Inoltre che, ove necessario, sia nominato un tutore del minore non accompagnato.

Art.17 Risarcimento delle vittime. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti.

Art.18 Prevenzione. Gli Stati membri adottano le misure di prevenzione adeguate nel settore dell'istruzione e della formazione, quali campagne di informazione, sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, ove opportuno in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e altre parti in causa, intese a sensibilizzare e ridurre il rischio che le persone, soprattutto i minori, diventino vittime della tratta di esseri umani.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575375351607&uri=CELEX:32011L0036>

Rettifica della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011)

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575375351607&uri=CELEX:32011L0036R\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575375351607&uri=CELEX:32011L0036R(01))

Decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione

Art.1 Obiettivo: stabilire un programma comunitario volto a promuovere un uso più sicuro di Internet e di altre tecnologie di comunicazione, in particolare a favore dei bambini, e lottare contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi, nonché la promozione di un ambiente più sicuro.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575376470869&uri=CELEX:32008D1351>

Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale

Art.1 Reati di stampo razzista o xenofobo.

Art.4 Motivazione razzista e xenofoba.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575376563070&uri=CELEX:32008F0913>

Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera

Art.1 Finalità e ambito di applicazione: potenziare la cooperazione transfrontaliera nei settori disciplinati dal titolo VI del trattato e, in particolare, lo scambio di informazioni fra le autorità responsabili della prevenzione dei reati e le relative indagini.

Art.21 Norme generali in materia di responsabilità civile.

Art.31 Diritto delle persone interessate a essere informate e risarcite.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575376929579&uri=CELEX:32008D0615>

Regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

Art.2 Obiettivi: sostenere e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere, compresa l'integrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano, nonché la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575447418042&uri=CELEX:32006R1922>

2006/618/CE: Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale relativamente alle disposizioni del protocollo nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 179 e 181 A del trattato che istituisce la Comunità europea

Art.1 Finalità del protocollo: prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, che figura nell'allegato I.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575453157931&uri=CELEX:32006D0618>

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego

Art.1 Scopo: assicurare l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Art.17 Tutela dei diritti.

Art.18 Risarcimento o riparazione.

Capo I Parità retributiva: divieto di discriminazione (art.4).

Capo II Parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale: divieto di discriminazione (art.5).

Art.10 Attuazione per quanto riguarda i lavoratori autonomi.

Capo III Parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. Divieto di discriminazione (art.14).

Art.17 Tutela dei diritti.

Art.18 Risarcimento o riparazione.

Art.24 Vittimizzazione.

Art.25 Sanzioni.

Art.26 Prevenzione della discriminazione.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575447697829&uri=CELEX:32006L0054>

2006/337/CE: Decisione della Commissione, del 19 aprile 2006, che adotta un formulario tipo per la trasmissione delle domande e delle decisioni conformemente alla direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575447779972&uri=CELEX:32006D0337>

Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato

Art.1 Diritto di presentare la domanda nello Stato membro di residenza.

Art.2 Responsabilità per il pagamento dell'indennizzo.

Art.12 Previsione da parte di tutti gli Stati membri di sistemi di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575448433038&uri=CELEX:32004L0080>

Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti

Art.1 Oggetto: definire le condizioni per rilasciare titoli di soggiorno di limitata durata, collegata alla lunghezza delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi, i quali cooperino alla lotta contro la tratta di esseri umani o contro il favoreggiamento dell'immigrazione illegale.

Art.3 Campo di applicazione: gli Stati membri applicano la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati vittime di reati collegati alla tratta degli esseri umani, anche se sono entrati illegalmente nel territorio degli Stati membri, nonché ai cittadini di paesi terzi che sono stati coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575448827627&uri=CELEX:32004L0081>

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale

Art.1 Finalità della Direttiva è l'istituzione di un quadro per la responsabilità ambientale, la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.

Art.3 Viene dato atto che, ferma restando la pertinente legislazione nazionale, la Direttiva non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.

Art.5 Azione di prevenzione.

Art.6 Azione di riparazione.

Art.12 Le persone fisiche o giuridiche che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse sufficiente nel processo decisionale in materia di ambiente concernente il danno sono legittimate solamente a presentare all'autorità competente osservazioni concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o minaccia imminente e chiedere all'autorità competente di intervenire.

Art.13 Le persone di cui all'art.12 possono altresì avviare dinanzi a un Tribunale azioni per il riesame della legittimità della procedura o del merito delle decisioni, salvo quanto previsto dalle legislazioni nazionali.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575448621600&uri=CELEX:32004L0035>

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Art.1 Obiettivo: stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

Art.9 Difesa dei diritti.

Art.11 Protezione delle vittime.

Art.17 Sanzioni.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575449473330&uri=CELEX:32000L0078>

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Art.1 Obiettivo: stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

Art.7 Difesa dei diritti.

Art.9 Protezione delle vittime.

Art.13 Gli Stati membri stabiliscono che siano istituiti uno o più organismi per la promozione della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica... Tali organismi assicurano (i) l'assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni nel dare seguito alle denunce da essi inoltrate; (ii) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione; (iii) la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con tali discriminazioni.

Art.15 Sanzioni.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575449680614&uri=CELEX:32000L0043>

Rettifica della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000 , che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575449680614&uri=CELEX:32000L0043R\(04\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575449680614&uri=CELEX:32000L0043R(04))

Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro

Art.1 Oggetto: prendere le misure necessarie (i) per vietare il lavoro dei bambini, (ii) affinché l'età minima di ammissione all'impiego o al lavoro non sia inferiore all'età in cui cessano gli obblighi scolastici né, in ogni caso, ai 15 anni; (iii) affinché ogni datore di lavoro

garantisca ai giovani condizioni di lavoro appropriate alla loro età, (iv) per proteggere i giovani dallo sfruttamento economico e da ogni lavoro suscettibile di nuocere alla loro sicurezza, salute o sviluppo fisico, psicologico, morale o sociale o di compromettere la loro istruzione.

Art.4 Divieto del lavoro dei bambini.

Art.6 Obblighi generali del datore di lavoro.

Art.7 Vulnerabilità dei giovani – Divieti di lavoro.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575450050350&uri=CELEX:31994L0033>